

DELIBERAZIONE 7 OTTOBRE 2015
467/2015/S/EEL

CHIUSURA, CON ARCHIVIAZIONE, DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 ottobre 2015

VISTI

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 e relativi allegati, come successivamente modificati ed integrati (di seguito: deliberazione 292/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: TIT 2008-2011), approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato ed integrato;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011 ARG/elt 199/11, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIME 2012 – 2015);

- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 497/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 497/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 aprile 2014, 173/2014/S/eel.

FATTO

1. Nell'ambito della determinazione dell'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura dei punti di prelievo in bassa tensione per l'anno 2010, approvata con deliberazione 497/2013/R/eel, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2010, da parte di alcune imprese distributrici dell'energia elettrica, delle soglie di installazione dei misuratori elettronici previste dall'art. 8, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, in misura superiore al 50%.
2. Con deliberazione 173/2014/S/eel, l'Autorità ha, pertanto, avviato, nei confronti delle predette imprese, tra cui l'Azienda elettrica comunale di Vipiteno (di seguito anche: Azienda), procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato rispetto del citato art. 8 e/o dell'art. 2, comma 20 lettera c), della legge 481/95, in caso di comunicazione all'Autorità di informazioni e dati non veritieri. In particolare, sulla base delle informazioni comunicate dall'Azienda in occasione della raccolta dati sui misuratori elettronici in bassa tensione, all'Azienda stessa è stata contestata l'inosservanza, al 31 dicembre 2010, in misura superiore al 50%, della soglia del 100% prevista per l'installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile *superiore* a 55 kW.
3. In data 17 giugno 2014 (prot. Autorità 17015), è stato consentito l'accesso agli atti del procedimento, richiesto con istanza del 23 maggio 2014 (acquisita con prot. Autorità 14492).
4. In data 1 agosto 2014, il Sindaco del Comune di Vipiteno ha depositato una nota (acquisita con prot. Autorità 21846) e, in data 2 marzo 2015, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (acquisita con prot. Autorità 7179), recanti integrazione e rettifica dei dati concernenti l'installazione dei misuratori elettronici, comunicati in relazione alla raccolta dati relativa all'anno 2010.
5. Con nota 9 aprile 2015 (prot. Autorità n. 11585), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA

6. Ai sensi dell'art. 8, dell'Allegato A alla citata deliberazione 292/06, le imprese distributrici hanno l'obbligo di installare, sui punti di prelievo in bassa tensione, misuratori elettronici conformi a determinati requisiti, secondo il programma temporale ivi stabilito.
7. In relazione al grado di assolvimento dell'obbligo in esame, l'art. 40 del TIT 2008-2011, prevede, in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 40, comma 2).

8. La suddetta percentuale di inadempienza è determinata sulla base delle informazioni comunicate all'Autorità dalle medesime imprese distributrici, in occasione della raccolta dati sui misuratori elettronici in bassa tensione ed esaminate, dagli uffici dell'Autorità, nell'ambito della determinazione dell'ammontare di "perequazione misura".
9. Nel corso della presente istruttoria, l'Azienda ha comprovato, mediante i citati atti difensivi, il rispetto al 31 dicembre 2010, dell'obbligo di installazione dei sopradescritti misuratori. Pertanto, non sussiste la violazione dell'art. 8, comma 1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 292/06.
10. Nei predetti atti difensivi l'Azienda ha, inoltre, ammesso di avere comunicato all'Autorità, dati ed informazioni non corretti in merito al citato obbligo di installazione dei misuratori.
11. Ciò detto si rileva che la peculiare realizzazione della condotta contestata, consistente nella comunicazione di dati ed informazioni non corretti relativi alla percentuale di misuratori installati, al 31 dicembre 2010, presso un esiguo numero di punti di prelievo in bassa tensione con potenza superiore a 55 kw, rende di particolare tenuità l'illecito contestato. Ne consegue che la condotta dell'Azienda ha, sostanzialmente, rispettato il bene giuridico tutelato dalla norma violata, risultando, di fatto, inoffensiva rispetto allo stesso.
12. Per le suesposte ragioni, non sussiste la violazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 e dell' art. 2, comma 20, lettera c) legge 481/95

DELIBERA

1. di archiviare, nei termini di cui in motivazione, il procedimento avviato, con deliberazione 173/2014/S/eel, nei confronti dell'Azienda Elettrica Comunale di Vipiteno;
2. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, all'Azienda Elettrica Comunale di Vipiteno, Via Città Nuova n. 21, 39049 Vipiteno – Sterzing (BZ) e all'indirizzo di posta elettronica certificata aecvipiteno@legalmail.it nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni